

06	22/07/2024	Revisionato paragrafo 3 e inserito paragrafo sul Processo di Certificazione	C.IANNUZZI	C.D'AQUARO	D. GILORMO
05	07/06/2021	Adeguamento alla UNI 11294:2020	M. DORES	C.D'AQUARO	D. GILORMO
04	25/10/2019	Modifica Logo	M. DORES	V. GUZZO	D. GILORMO
03	20/06/2019	Modificati para 5.2, 5.3 e 6.1	M. DORES	V. GUZZO	D. GILORMO
02	21/11/2017	Modificato para 6.1 modalità di esame	M. DORES	F. BANFI	R. DE PARI
01	17/10/2016	Inserimento commenti di ACCREDIA	M. DORES + R. DE PARI	F. BANFI	R. DE PARI
00	21/06/2016	Prima emissione	M. DORES + R. DE PARI	F.BANFI	R.DE PARI
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Referente Schema + Direttore AICQ SICEV	Verificato da Presidente CSI/Resp. SGQ	Approvato da Direttore/ Presidente AICQ SICEV

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. DOCUMENTI**
- 4. DEFINIZIONE E ACRONIMI**
- 5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE**
- 6. ESECUZIONE DELL'ESAME E TRASFERIMENTO CERTIFICATO**
- 7. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE**
- 8. RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**
- 9. DOCUMENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE**
- 10. SOSPENSIONE E RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE**

1. PREMESSA

Nell'ambito della circolazione stradale e, specificatamente, in quello dell'infortunistica stradale, da sempre opera una figura essenziale per accertare sia i fatti che le loro modalità di svolgimento, a supporto sia delle parti coinvolte che degli organi di giudizio (la Magistratura) sia degli organi di accusa o difesa (Procure ed avvocati).

Nel passato, la suddetta figura era costituita solo ed esclusivamente da appassionati della materia che volontariamente, su base singola o collegiale, provvedevano sia alla loro formazione che al loro successivo aggiornamento. Tale figura è stata definita in vari modi a seconda della fonte, la definizione più usuale era quella di "Esperto in infortunistica stradale", successivamente sintetizzata in "Ricostruttore di sinistri stradali".

Più recentemente, un gruppo di volontari ha dato vita alla Norma UNI 11294 giungendo, in primo luogo, alla esatta definizione della figura professionale, ovvero "TECNICO PER LA RICOSTRUZIONE ED ANALISI DEGLI INCIDENTI STRADALI" e, in secondo luogo, definendo i presupposti per disciplinare l'intera materia.

L'aver finalmente definito i presupposti, stabilito le regole e fissato i criteri in materia porterà benefici all'intero mercato, dall'utente della strada alla magistratura, in quanto la qualificazione, la specializzazione, la competenza, la preparazione e l'aggiornamento professionale non saranno più un mero volontaristico esercizio, ma saranno un obbligo a garanzia di tutte le parti interessate.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione delle competenze della figura professionale del "TECNICO PER LA RICOSTRUZIONE L'ANALISI DEGLI INCIDENTI STRADALI" secondo la norma UNI 11294:2020.

Il presente Regolamento si applica sia ai candidati che hanno presentato domanda di certificazione, sia ai candidati già certificati che vogliono mantenere e/o rinnovare la loro certificazione. L'iscrizione al Registro di riferimento ha validità 3 (tre) anni, decorso tale termine deve essere presentata istanza di rinnovo nelle modalità indicate nello specifico paragrafo.

3. DOCUMENTI

3.1 Documenti di base:

- RG 03 - Regolamento Generale per la certificazione delle competenze di figure professionali;
- UNI 11294 – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 – Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
- Regolamento Accredia RG-01
- Regolamento Accredia RG-01-02
- EQF (Raccomandazione 2017/C189/03) - RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

- CEN Guide 14 – Common policy guidance for addressing, standardization on qualification of professions and personnel

3.2 Documenti applicabili

- Politica, Vision, Mission
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure;
- Codice etico e deontologico per l'integrità professionale
- UNI 11472 – Rilievo degli incidenti stradali – Modalità di esecuzione;
- Codice della Strada;
- Codice Civile;
- Codice di procedura Civile;
- Codice Penale;
- Codice di procedura Penale;
- Codice delle Assicurazioni

3.3 Documenti di riferimento

- Normative e direttive di riferimento / leggi Italiane afferenti la circolazione stradale, circolari, regolamenti e direttive europee.

Nota - Se non esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopracitati documenti è l'ultima emessa.

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nelle norme sopra richiamate.

In considerazione della loro rilevanza, si segnalano le seguenti definizioni:

- **Tecnico per la Ricostruzione e l'Analisi degli Incidenti Stradali (TRAIS)**
Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per attuare la ricostruzione e l'analisi di un incidente stradale
- **Esperienza professionale**
Esercizio effettivo e legittimo della professione in questo particolare e specifico ambito
- **Consulenza**
Le attività svolte per una Organizzazione che hanno portato il Consulente ad entrare nel dettaglio delle tecniche/tecnologie di ricostruzione ed analisi degli incidenti stradali

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l'insieme delle attività che AICQ SICEV mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti.

Per garantire l'efficacia ed efficienza del processo di certificazione AICQ SICEV:

- garantisce i necessari requisiti di imparzialità, indipendenza, equità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicura l'omogeneità delle valutazioni;
- definisce, adotta e rispetta il proprio sistema di gestione per qualità documentato, in grado di garantire l'adozione di processi di certificazione conformi ai requisiti di questo documento e di garantire, altresì, la produzione e conservazione delle relative evidenze oggettive;
- assicura la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definisce, adotta e rispetta la propria politica e il proprio codice deontologico;
- rende pubblico lo schema di certificazione, garantendo che questo sia coerente con i riferimenti normativi applicabili.
-

Al ricevimento della Domanda di Certificazione, AICQ SICEV provvede, anche per il tramite del Referente di Schema che può essere un collaboratore esterno:

- alla verifica dei titoli e delle referenze secondo le modalità specificate nel presente documento (Requisiti minimi per i Candidati) e nelle parti applicabili del Regolamento RG03;
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze, accompagnata dalla richiesta dell'invio della documentazione mancante;
- alla comunicazione al Candidato dell'esito dell'esame della documentazione, inoltrata tramite il portale web o mediante email in casi di sessioni da organizzare in tempi brevi;
- alla comunicazione al Candidato dell'eventuale non raggiungimento dei requisiti minimi specificando l'apprendimento non adeguato o le carenze nell'esperienza specialistica richiesta;
- alla comunicazione ai Candidati della modalità di esame (da remoto o in presenza), della sede, della data e degli orari per lo svolgimento delle prove, da emettersi soltanto dopo l'esito positivo della fase istruttoria con la valutazione di tutti i requisiti per l'ammissibilità agli esami.

Tutte le informazioni documentate relative alle fasi di istruttoria e valutazione sono trasmesse, gestite e archiviate tramite il portale che è sotto il controllo esclusivo di AICQ SICEV.

Gli esami vengono condotti secondo quanto definito al paragrafo 8 del Regolamento RG 03, Soltanto all'atto dell'esito positivo della verifica documentale qui sopra descritta, il/la richiedente assume lo status di candidato all'esame e AICQ SICEV è tenuta a comunicare come sia possibile partecipare alla prima sessione disponibile.

5.1 Pianificazione dell'esame

La valutazione della figura professionale di cui alla presente norma deve prevedere la verifica del possesso, da parte di ogni Candidato, delle idonee conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità. Al completamento dell'istruttoria, una volta definito l'elenco dei Candidati ammessi agli esami, è compito del Responsabile Tecnico AICQ SICEV o del Supervisore di Area Tecnica AICQ SICEV o suo superiore:

- Definire la composizione della Commissione di Esame e comunicarla al/ai singolo/i Commissario/i ;
- Definire il programma degli esami, con le date e gli orari, da comunicare ai Candidati;

- Trasmettere, come applicabile, al/ai Commissario/i di Esame i moduli e i documenti che gli stessi dovranno usare in occasione dell'esame;
- Notificare al/ai Commissario/i i nominativi dei Candidati da esaminare e il profilo di competenza richiesto per la certificazione (con l'eventuale specificazione di aree/settori quando applicabile);
- Chiedere al/ai Commissario/i di Esame, in concomitanza con la precedente notifica, di segnalare ogni potenziale conflitto di interesse e ogni minaccia all'imparzialità e impegnarsi ad assicurare la riservatezza nonché la sicurezza delle informazioni e dei dati trattati in fase di svolgimento degli esami;
- Comunicare ai Candidati da esaminare, contestualmente al programma degli esami, il/i nominativo/i del/i Commissari di Esame allo scopo di segnalare conflitti di interesse e minacce all'imparzialità e all'indipendenza, anche al fine di consentire un'eventuale ricusazione motivata;
- Comunicare sia ai Candidati sia ai Commissari d'Esame l'eventuale necessità di applicare procedure di riservatezza, misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza nonché di dover utilizzare specifici DPI.

Si rimanda alla "Procedura Esami da Remoto" nel caso gli esami scritti vengano fatti da remoto tramite piattaforma web appositamente validata.

5.2 Aspetti di Sicurezza per i Candidati e i Visitatori

Le sessioni di esame, svolte in presenza, si effettuano solitamente in uffici dove i rischi e le misure adottate sono quelle tipiche di questa attività; di conseguenza non sono di norma richiesti DPI, ma è richiesto di prendere visione dell'informativa presente in sede in merito alle regole comportamentali, in particolare in caso di situazioni di emergenza.

In determinati casi, può essere previsto l'uso di sedi che potrebbero richiedere l'uso dei DPI applicabili; tale uso è disciplinato nelle "Schede di qualificazione sede di esame" che possono essere predisposte da AICQ SICEV, secondo quanto indicato nella procedura P09.

I Candidati potranno accedere agli uffici solo se accompagnati da personale AICQ SICEV o da essa abilitato.

Gli esami possono essere svolti anche da remoto

I Candidati devono qualificarsi/identificarsi, sia in presenza sia da remoto, mostrando un documento valido di riconoscimento, dando così la possibilità al personale responsabile AICQ SICEV di effettuare il riconoscimento e la relativa registrazione nell'apposito spazio previsto nel modulo denominato Verbesa - Verbale di Esame-.

6. ESECUZIONE DELL'ESAME E TRASFERIMENTO CERTIFICATO

Di seguito sono specificate le modalità di conduzione dell'esame di certificazione delle competenze e gli argomenti in funzione delle competenze che un TRAIS deve possedere, affinché le stesse siano considerate valide ai fini della certificazione AICQ SICEV.

6.1. Svolgimento dell'esame:

Tutte le prove sono affrontate con gli strumenti normalmente a disposizione del ricostruttore.

- a) **Prima Prova:** valutazione curriculum. Il candidato deve fornire 5 elaborati prodotti in 5 anni diversi. Ognuno dei 5 elaborati viene valutato con un punteggio da 0 a 5 punti. Il punteggio ottenibile nella prova va da 0 a 25 punti. Il punteggio minimo da ottenere per superare la prova è di 15 punti.
- b) **Seconda Prova:** almeno n° **50** (cinquanta) domande a risposta chiusa (di cui 35 inerenti gli argomenti obbligatori e 15 inerenti gli argomenti specializzanti), per un tempo massimo di 100 minuti, scelte dalla Commissione d'esame concernenti i cinque i compiti specifici previsti del paragrafo 5 della norma UNI 11294:2020 proporzionalmente rappresentative degli stessi. Il punteggio ottenibile nella prova va da 0 a 25 punti. Il punteggio minimo da ottenere per superare la prova è di 15 punti da ottenersi nei soli argomenti obbligatori (criterio di superamento 30 domande corrette sulle 35 obbligatorie, dove ogni domanda vale 0.5)
- c) **Terza Prova:** analisi di n° **1** incidente reale fornito dalla commissione con individuazione degli elementi salienti, individuazione, selezione e corretta esecuzione del metodo ricostruttivo più idoneo, nel pieno rispetto della privacy degli eventuali soggetti coinvolti, nel tempo massimo di **120** minuti. Il punteggio ottenibile nella prova va da 0 a 25 punti. Il punteggio minimo da ottenere per superare la prova è di 15 punti.
- d) **Quarta Prova:** esame orale tramite domande aperte relative a tutti i compiti previsti dal paragrafo 5 della norma UNI 11294:2020 proporzionalmente rappresentative degli stessi per un tempo massimo di 30 minuti. Il punteggio ottenibile nella prova va da 0 a 25 punti. Il punteggio minimo da ottenere per superare la prova è di 15 punti.

6.2 Ammissione all'esame

La domanda di Certificazione, presentata dal candidato TRAIS su apposita modulistica e corredata dalla documentazione richiesta, viene accettata dal Direttore di AICQ SICEV. Tale Domanda viene poi presentata dal Presidente della Commissione di esame ai Commissari di esame per una valutazione mirata a verificare successivamente le referenze presentate dal Candidato e ad eseguire correttamente le prove di esame.

6.3 Materie di Esame

Al fine di facilitare il candidato nell'individuazione delle materie oggetto dell'esame, si farà riferimento ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza che il ricostruttore deve possedere elencate, come indicate al paragrafo 5 (prospetto 1) della Norma UNI 11294:2020.

6.4 Commissione esaminatrice

La Commissione è costituita da uno o più esaminatori che coprano le pertinenti competenze richieste dallo Schema di Certificazione. Si intende che la commissione d'esame, nel suo insieme, abbia competenze superiori a quelle previste per i Candidati che sostengono l'esame.

I membri delle Commissioni esaminatrici non possono essere stati docenti in corsi di formazione di tipo frontale sugli stessi argomenti oggetto d'esame a cui abbia/no partecipato l'esaminando/i, con l'eccezione di seminari/convegni/formazione online senza interazione diretta.

I Commissari d'esame sono tenuti a garantire l'imparzialità e ad evidenziare eventuali minacce costituite da legami/rapporti/interessi con il Candidato (e viceversa), nonché ad attenersi ai criteri di oggettività nella valutazione. Sono altresì tenuti a mantenere la riservatezza sulle prove di esame e a cooperare per la loro gestione in sicurezza.

6.5 Trasferimento del Certificato

Le certificazioni rilasciate alle Persone ai sensi della norma ISO/IEC 17024:2012 possono essere trasferite da altro Organismo accreditato ad AICQ SICEV se sono state rilasciate nell'ambito del medesimo schema di certificazione o di uno schema di certificazione equivalente, nel rispetto del Regolamento Accredia RG-01-02 Rev.2 del 03.05.22 e della Linea Guida EA-8/01 G:2024.

7. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEI TECNICI PER LA RICOSTRUZIONE E L'ANALISI DEGLI INCIDENTI STRADALI (TRAIS)

7.1 Requisiti minimi

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03, vengono di seguito riportati, in forma tabellare, i requisiti minimi per il percorso di riconoscimento delle competenze dei TRAIS.

REQUISITI MINIMI	TIPO DI REQUISITO	Quantità (Nota 1)
		Anni di esperienza specifici minimi – documentati
Grado di Istruzione ed Esperienza Lavorativa Specifica	LAUREA O DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, RILASCIATO A SEGUITO DI CORSO DI DURATA QUINQUENNALE OPPURE QUADRIENNALE INTEGRATO DAL CORSO ANNUALE PREVISTO PER LEGGE O DA UN TITOLO ESTERO EQUIPOLLENTE.	5
Esperienza operativa specifica (Nota 1)	CASI COMPIUTAMENTE TRATTATI (SIA DIRETTAMENTE AFFRONTATI E SVOLTI CHE DA SVOLGERE)	10

Conoscenza lingue straniere (Se richiesta)	CAPACITÀ DI COLLOQUIO E DI REDAZIONE DI ELABORATI NELLE LINGUA STRANIERA. TALE CONOSCENZA PUÒ ESSERE DIMOSTRATA DA DICHIARAZIONI RESE DA ISTITUTI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PUBBLICI E/O PRIVATI. AICQ SICEV SI RISERVA DI VERIFICARE DURANTE LA PROVA ORALE LE REALI CONOSCENZE DEL CANDIDATO. <i>IL LIVELLO MINIMO ATTESO È IL B2, SECONDO QUANTO DEFINITO DALLA COMUNITÀ EUROPEA (QCER/CEFR DA A1 A C2) MENTRE I TITOLI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI (ES.: CAMBRIDGE, TOEFL, TRINITY, IRLTS).</i>	N.A.
---	---	------

Nota 1: I dati riportati nella tabella possono essere documentati mediante:

- Lettere di incarico
- Mandati
- Prima pagina delle relazioni di analisi e ricostruzione
- Documentazione fiscale relative alle prestazioni fornite
- Autodichiarazione, fornita per la verifica documentale del candidato, nella quale deve essere citata la seguente normativa "ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000".

7.1.1 Deroga ai Requisiti minimi

- Il possesso di certificazione in merito alla norma UNI 11294 nelle edizioni precedenti alla edizione 2020 deroga il possesso dei requisiti minimi di cui al precedente paragrafo 5.1

8. RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

La sorveglianza per il mantenimento annuale della certificazione sarà effettuata tramite la verifica di:

- a) assenza di reclami e di contenziosi legali relativi all'attività da parte di Committenti o altre parti interessate (vale la prassi del "silenzio – assenso" alla specifica richiesta fatta da AICQ SICEV ad inizio anno) o gestione positiva di eventuali reclami o di contenziosi legali relativi all'attività ricevuti da Committenti o da Organizzazioni valutate (fornire l'evidenza del reclamo e della sua positiva gestione; AICQ SICEV si riserva il diritto di contattare, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, chi ha emesso il reclamo per verificarne la risoluzione);
- b) assenza di provvedimenti AICQ SICEV
- c) pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al Registro AICQ SICEV

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali spetta all'OdC valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata.

8.1 Rinnovo della certificazione

Il rinnovo della certificazione sarà effettuato tramite la verifica di:

- assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata;
- assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso, relativi all'attività certificata per aspetti tecnici

- evidenza di aver svolto almeno **10** attività specifiche nel campo della ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali durante il triennio;
- aggiornamento professionale con la dimostrazione di almeno 24 crediti di formazione, seguendo le indicazioni della tabella sotto riportata:

ATTIVITA'	CFP max per attività	CFP Max per anno
Partecipazione a congressi, giornate di studio o corsi sulla Ricostruzione degli Incidenti Stradali (RIS)	15	16
Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione o commissioni di studio o di esame sulla RIS	8	8
Pubblicazioni relative alla RIS	24	24
Pubblicazione a carattere divulgativo sulla RIS	8	8
Docenza in corsi di addestramento e/o formazione sulla RIS (ogni 2 h)	5	24

Esempi di attribuzione di CFP se non espressamente citati negli attestati di partecipazione:

- convegno nazionale (1-2 giorni) = 3 CFP
- convegno internazionale (3 giorni) = 5 CFP
- giornata di studio con prove sperimentali e relazioni tecniche o corso (1-2 giorni) = 5 CFP
- Corso: 1 CFP ogni 2 ore di corso

Nota: si riporta un esempio a titolo esemplificativo.

Un congresso sulla RIS assegna 18 CFP; ai fini del rinnovo possono essere considerati validi solo 15 CFP (riga 1 colonna 2 della tabella) per questa attività; nello stesso anno sarà accettato un solo ulteriore credito fornito da un successivo congresso/ giornata di studio/ corso, anche se l'attestato rilasciato ne indicasse un numero maggiore (riga 1 colonna 3 della tabella =16 crediti massimi nello stesso anno)

Per i dati e/o documenti sopra riportati qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto, possono essere fornite, in alternativa, autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 (facendo riferimento agli articoli 46 e 76)

In assenza di uno dei sopracitati requisiti, alla persona certificata verrà sospesa la certificazione fino a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti.

Il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità dei requisiti richiesti.

8.2 Adeguamento alla certificazione UNI 11294:2020 da precedenti edizioni

Il tecnico che sia già in possesso di certificazione rilasciata in base a schemi e regolamenti riguardanti le precedenti edizioni della medesima norma potrà ottenere l'adeguamento alla norma UNI 11294:2020 tramite presentazione di apposita domanda ad AICQ Sicev con evidenza di corsi di formazione pari ad almeno 8 ore, inerenti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che il ricostruttore deve possedere elencate, come indicate al paragrafo 5 (prospetto 1) della Norma UNI 11294.

9. DOCUMENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE

AICQ SICEV rilascia un documento alle persone certificate che attesta la conformità ai requisiti richiesti. Il documento deve almeno riportare le seguenti informazioni:

- nome e cognome della persona certificata;
- l'identificazione del profilo professionale;
- le date di rilascio, di emissione corrente e di scadenza della certificazione;
- denominazione e logo di AICQ SICEV con la firma del responsabile (o suo delegato).

AICQ SICEV garantisce, per tutta la durata del contratto, la messa a disposizione di una piattaforma web accessibile dal sito www.aicqsicev.it tramite la quale trasmettere ogni documentazione del Candidato necessaria al rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione o utile per le iscrizioni alle sessioni di esame o per altre attività oggetto del servizio che richiedano una trasmissione documentale.

10. SOSPENSIONE E RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere sospesa nei seguenti casi:

- accertata violazione dei requisiti contrattuali;
- accertata perdita dei requisiti previsti dallo Schema di Certificazione;
- qualora la persona certificata richieda la sospensione/cancellazione (per iscritto 90 gg prima della scadenza annuale del certificato).

La durata massima della sospensione è di sei mesi, trascorsi i quali la certificazione può essere ripristinata se vengono risolte le cause che l'hanno generata, altrimenti essa viene revocata.

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare oltre al presente Regolamento, il Regolamento Generale RG03 per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali AICQ SICEV, a cui si rimanda per le parti qui non eventualmente trattate, nonché il Codice Etico e Deontologico.